

Cass. pen. Sez. VI, Sent., 08-01-2018, n. 196

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROTUNDO Vincenzo - Presidente -

Dott. GIANESINI Maurizio - Rel. Consigliere -

Dott. TRONCI Andrea - Consigliere -

Dott. COSTANTINI Antonio - Consigliere -

Dott. D'ARCANGELO Fabrizio - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

R.G., nato il (OMISSIS) nel procedimento a carico di quest'ultimo;

avverso l'ordinanza del 14/03/2017 del TRIB. LIBERTA' di AVELLINO;

sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Giancesini Maurizio; sentite le conclusioni del PG LUCA TAMPIERI che conclude per l'inammissibilità del ricorso.

Svolgimento del processo e motivi della decisione

- ritenuto che il Difensore di R.G. ha proposto ricorso per Cassazione contro l'ordinanza con la quale il Tribunale di AVELLINO, in sede di riesame, ha confermato il decreto di sequestro preventivo di semi di oltre 91.000 semi di cannabis, attrezzature per la coltivazione della canapa e depliant meglio descritti nel verbale di sequestro in atti;

- ritenuto che il ricorrente ha dedotto un unico motivo di ricorso, per mancanza di motivazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e;

- ritenuto in particolare che il ricorrente ha censurato il ragionamento attraverso il quale il Tribunale era giunto ad affermare la qualificabilità della condotta in termini di violazione dell'art. 414 c.p., comma 3, dato che la vendita di semi di cannabis era attività del tutto lecita e priva di

controindicazioni di carattere penale e poteva quindi costituire legittimo oggetto di pubblicizzazione attraverso depliant e Facebook;

- ritenuto ancora che il ricorrente ha sottolineato che la condotta dell'indagato era strutturalmente inidonea a costituire una istigazione punibile dato che l'azione stessa si rivolgeva a persone già aduse al consumo di stupefacenti e non poteva poi trovare applicazione nemmeno la fattispecie di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 82 a beneficio, semmai, di quella meramente amministrativa di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 84;

- considerato che la Corte ha correttamente escluso che nel caso in esame ricorresse la fattispecie di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 82, sulla base di quanto affermato da Cass. Sez. Unite 18/10/2012 n. 47604, Bargelli, Rv 253550 secondo la quale l'offerta in vendita di semi di piante dalle quali è ricavabile una sostanza drogante, accompagnata da precise indicazioni botaniche sulla coltivazione delle stesse, non integra il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 82;

- considerato ancora che la Corte ha adeguatamente dato ragione della qualificazione del fatto nei termini di istigazione ex art. 414 c.p., sussistendo poi il requisito della pubblicità della condotta dato che la stessa è stata tenuta "con il mezzo della stampa o altro mezzo di propaganda" e cioè attraverso strumenti informatici di comunicazione e diffusione quali "Facebook";

- considerato ancora che la Corte ha individuato il reato istigato in quello di coltivazione di sostanze stupefacenti, sempre punibile a prescindere dalla destinazione della droga coltivata, e ha giustificato il carattere di concreta idoneità della condotta di istigazione con il richiamo alle modalità con la quale la stessa si è realizzata, dato che la detenzione dei semi era accompagnata da specifiche indicazioni circa le modalità con le quali le piantine ottenute con gli stessi avrebbero dovuto essere coltivate;

- considerato conclusivamente che il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto proposto per motivi manifestamente infondati, con le conseguenze di cui all'art. 616 c.p.p.;

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2000,00 in favore della cassa delle ammende.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 2018